



Comune di Iseo
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10335

DELIBERAZIONE N. 52 del 16-04-2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E ADOZIONE ELENCO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO.

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore 17:30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale si riunisce a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA EDI FABRIS, la quale provvede all'appello e alla redazione del presente verbale.

Il Segretario Generale accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta come segue:

MARCO GHITTI	SINDACO	Presente
CRISTIAN QUETTI	VICE SINDACO	Presente
MARIA ANGELA PREMOLI	ASSESSORE	Presente
GIOVANNA PRATI	ASSESSORE	Presente
PIERANGELO MARINI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5 Totale assenti 0

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MARCO GHITTI nella Sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Segretario verifica il numero legale in corso di seduta all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno. Il presente verbale si intende assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione. Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione.

Seguito G.M. n. 52 del 16-04-2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E ADOZIONE ELENCO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

Considerato che:

l'art. 2 della legge n.353/2000 definisce incendio boschivo "*un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*";

l'art. 3 comma 1 della legge n.353/2000 dispone che le regioni approvano il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

l'art. 10 comma 1, della Legge 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:

- per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
- per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n. XI/1670 del 27/05/2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di "particolari valori ambientali e paesaggistici", nonché viene precisato che per "attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale" si debbano intendere tutte

le “attività selvicolturali” di cui all’art. 50 c. 1 della l.r. 31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

l’art. 10 comma 2, della Legge 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente;

Richiamate la d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11619 «Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n.2158/92» e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n.353/2000);

Dato atto che il Piano Regionale precitato ha attribuito al territorio del Comune di Iseo la “Classe di Rischio 2”;

Dato Atto che il Comune di Iseo è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

Ritenuto necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine dell’applicazione dei divieti e prescrizioni;

Visto il *Catasto Incendi Boschivi* predisposto dall’Area Tecnica allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l’individuazione cartografica delle stesse;

Dato atto che:

- l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall’art. 10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile P.O. Area Tecnica Arch. Nadia Bombardieri;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il *Catasto Incendi Boschivi*, allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l’individuazione cartografica delle stesse;
2. Di dare atto che:

- il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
 - durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
 - entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta comunale;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'area Tecnica affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" – Stazione di Iseo;
 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con apposita votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di procedere celermente al deposito degli atti in libera visione per la raccolta delle osservazioni;
 6. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.

Seguito G.M. n. 52 del 16-04-2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
DOTT. MARCO GHITTI

Il Segretario Generale
DOTT.SSA EDI FABRIS

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)